

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 151° - Numero 40

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 ottobre 2010

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 91. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2010.
- Bilancio e contabilità - Norme della Regione Siciliana - Misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria - Erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza - Determinazione del termine per il rimborso delle anticipazioni in 10 anni in luogo dei 3 anni precedentemente previsti - Omessa quantificazione degli oneri finanziari derivanti ed indicazione delle risorse con cui farvi fronte - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura di nuove spese.**
- Disegno di legge della Regione Siciliana 5 agosto 2010, nn. 336-338, art. 5, che ha modificato l'art. 11 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6.
 - Costituzione, art. 81, comma quarto. Pag. 1
- N. 2. Ricorso per conflitto tra poteri dello Stato (merito) del 3 settembre 2010.
- Reati ministeriali - Procedimento a carico del senatore Altero Matteoli in relazione a fatti avvenuti quando era deputato e Ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati in data 28 ottobre 2009, con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti all'onorevole Altero Matteoli sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Denunciata non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato e, conseguentemente, del potere di negare l'autorizzazione a procedere pur in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina - Invasione della sfera di attribuzione della giurisdizione ordinaria in ordine alla valutazione della natura ministeriale del reato.**
- Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009.
 - Costituzione, art. 96, così come modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Pag. 2
- N. 281. Ordinanza del Giudice di pace di Albano Laziale del 26 maggio 2010.
- Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 27. Pag. 4



N. 282. Ordinanza del Giudice di pace di Verona del 2 dicembre 2009.

Circolazione stradale - Trasporto su strada di materiali pericolosi - Inosservanza delle prescrizioni di sicurezza - Applicabilità delle sanzioni amministrative al committente (oltre che al conducente e al proprietario del veicolo) quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Contrasto con il principio generale della personalità della responsabilità amministrativa - Irragionevolezza - Paradossale possibilità che, trattandosi di titoli di responsabilità distinti e non solidali, il medesimo soggetto venga sanzionato due volte per il medesimo fatto - Ingiustificata disparità di trattamento tra committenti esclusivi e non esclusivi - Alterazione delle distinte responsabilità degli operatori definite dall'Accordo comunitarizzato ADR e conseguente violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Lesione della coerenza interna dell'ordinamento ed esorbitanza dai limiti del potere impositivo dello Stato rispetto alla libertà individuale - Irragionevole estensione al trasporto di merci pericolose delle disposizioni relative alla sanzionabilità dell'eccesso di carico.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 168, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 23, 27 e 117 [primo comma]; Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) [adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839], Allegato A [testo consolidato della versione 2005], Sezioni 1.4.2. e 1.4.3; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.....

Pag. 6

N. 283. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.....

Pag. 9

N. 284. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.....

Pag. 12

N. 285. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.....

Pag. 14



- N. 286. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27..... Pag. 17
- N. 287. Ordinanza dal Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27..... Pag. 20
- N. 288. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 15 febbraio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27..... Pag. 22
- N. 289. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 25 febbraio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo. Pag. 25
- N. 290. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 25 febbraio 2010.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.
- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
 - Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo. Pag. 27



N. 291. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 25 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo. Pag. 28

N. 292. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 25 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo. Pag. 30

N. 293. Ordinanza del Giudice di pace di Pistoia del 25 febbraio 2010.

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo. Pag. 32



ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 91

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 18 agosto 2010

Bilancio e contabilità - Norme della Regione Siciliana - Misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria - Erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza - Determinazione del termine per il rimborso delle anticipazioni in 10 anni in luogo dei 3 anni precedentemente previsti - Omessa quantificazione degli oneri finanziari derivanti ed indicazione delle risorse con cui farvi fronte - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Denunciata violazione del principio della copertura di nuove spese.

- Disegno di legge della Regione Siciliana 5 agosto 2010, nn. 336-338, art. 5, che ha modificato l'art. 11 della legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6.
- Costituzione, art. 81, comma quarto.

L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 5 agosto 2010, ha approvato il disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo «Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 9 agosto 2010.

Nel corpo del suddetto provvedimento legislativo, a seguito dell'approvazione di un emendamento aggiuntivo, è stato inserito l'articolo 5, attinente a misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria, che dà adito a censura di costituzionalità per violazione dell'art. 81, 4° comma della Costituzione.

L'articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, modificato dalla norma censurata testé approvata, prevede l'erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, in favore dei comuni per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza comprese quelle relative alla gestione integrata dei rifiuti.

Le anticipazioni concesse devono essere recuperate in base ad un dettagliato piano finanziario di rimborso, approvato con decreto del Ragioniere regionale, a valere sui trasferimenti in favore degli enti locali, sulla base delle risorse attribuite agli stessi ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, o con eventuali altre assegnazioni di competenza dei medesimi.

In base alla suddetta disposizione legislativa sono stati erogati nel 2009, secondo i chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 488/1969, euro 261.555.249,55 a circa 160 amministrazioni locali, (per talune di esse in più occasioni e per significativi importi) ed iscritte apposite voci di entrata (cap. 4207) e di spese (cap. 215212) nel bilancio della regione.

Orbene, con la norma censurata, il legislatore interviene disponendo che il termine per il rimborso delle anticipazioni già erogate e/o da erogarsi sia determinato in 10 anni, omettendo non solo la necessaria quantificazione degli oneri finanziari derivanti, ma anche l'indicazione delle risorse con cui farvi fronte, ponendosi pertanto in evidente contrasto con il precetto posto dall'art. 81, 4° comma della Costituzione.

Codesta Ecc.ma Corte ha infatti più volte precisato che «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira» (*ex multis* sentenza n. 359 del 2007) ed ha anche chiarito che «la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare, in esercizi futuri» (sentenza n. 141 del 2010).

Nella sentenza n. 213 del 2008, inoltre, codesta Corte ha ribadito che il principio posto dall'art. 81, 4° comma della Costituzione è vincolante anche per le regioni a statuto speciale ed ha specificato che «l'obbligo di copertura deve essere osservato con puntualità rigorosa nei confronti delle spese che incidono su un esercizio in corso e deve valutarci il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo, valutando gli oneri già gravanti sugli esercizi futuri (sentenza n. 1 del 1966) chiarendo altresì che ogni anticipazione di entrata ha un suo costo».

Ed invero ogni finanziamento ed ogni anticipazione ha un suo costo che non può essere compensato con la mera restituzione della somma anticipata, considerando l'operazione finanziaria una mera partita di giro che non necessita di copertura, in quanto trova compensazione tra i capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.



Codesta Corte, infatti, nella sentenza n. 54 del 1983, ha puntualizzato che «per aversi una partita di giro in senso proprio l'ente regione dovrebbe porsi come debitore e creditore nello stesso momento e per identico ammontare» mentre ciò non accade evidentemente nella fattispecie in esame in quanto la restituzione delle somme anticipate in un anno finanziario è dilazionata in numero diverso (dieci) di esercizi rispetto a quello originariamente determinato al momento della concessione dell'anticipazione.

Inoltre l'imputazione al capitolo di entrata dei proventi del recupero è soltanto la soluzione contabile imposta dallo stesso meccanismo dell'anticipazione che non comporta l'idonea copertura della spesa richiesta dall'art. 81 della Costituzione.

Orbene, la via prescelta dal legislatore regionale in quanto implica «la necessaria scissione tra la fase dell'anticipazione e quella del recupero» (sentenza n. 54 del 1983) — scissione resa ancor più evidente dalla prevista dilazione per il rimborso — offende l'invocato precetto costituzionale nonostante le cautele disposte dall'art. 11 della L. R. n. 6/2009 per garantire il rientro delle risorse anticipate.

Poiché «l'anticipazione costituisce pur sempre un nuovo onere a carico del bilancio regionale, la relativa copertura va reperita ai sensi dell'art. 81, ultimo comma Cost., attraverso i mezzi consueti: cioè con quelle fonti di finanziamento della spesa che consentono di non alterare nel corso dell'esercizio i dati impostati nel bilancio di previsione.» (sentenze n. 54 del 1983, n. 13 del 1987 e n. 213 del 2008).

Determinante è altresì la considerazione svolta da codesta Corte nella sentenza n. 30 del 1959, secondo cui non si può assumere che mancando nella legge ogni indicazione della cosiddetta «copertura», cioè dei mezzi per far fronte alla nuova o maggiore spesa, si debba per questo solo fatto presumere che la legge non implichi nessun onere o nessun maggior onere. La mancanza o la esistenza di un onere si desume dall'oggetto della legge e dal contenuto della stessa che, nel caso in esame, in base alle argomentazioni svolte comporta invece un innegabile nuovo, maggiore costo per l'amministrazione regionale suscettibile di alterare gli equilibri ed i saldi finanziari per il corrente esercizio nonché per quelli futuri in assenza di una apposita, idonea manovra correttiva.

P.Q.M.

Impugna l'articolo 5 del disegno di legge n. 336 - 338 dal titolo «Interventi per l'eliminazione delle carcasse di animali e per la prevenzione del randagismo. Interventi in favore dei comuni in crisi finanziaria», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 5 agosto 2010 per violazione dell'articolo 81, 4° comma della Costituzione.

Roma, addì 9 agosto 2010

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: LEPRI GALLERANO

10C0678

N. 2

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)
depositato in cancelleria il 3 settembre 2010*

Reati ministeriali - Procedimento a carico del senatore Altero Matteoli in relazione a fatti avvenuti quando era deputato e Ministro dell'ambiente - Deliberazione della Camera dei deputati in data 28 ottobre 2009, con la quale si dichiara che i comportamenti ascritti all'onorevole Altero Matteoli sono da ritenersi di carattere ministeriale e posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina - Denunciata non spettanza alla Camera dei deputati della valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato ascritto all'imputato e, conseguentemente, del potere di negare l'autorizzazione a procedere pur in presenza di diversa valutazione da parte del Tribunale dei ministri e del Tribunale di Livorno, sez. di Cecina - Invasione della sfera di attribuzione della giurisdizione ordinaria in ordine alla valutazione della natura ministeriale del reato.

- Deliberazione della Camera dei deputati del 28 ottobre 2009.
- Costituzione, art. 96, così come modificato dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.



IL TRIBUNALE

A scioglimento della riserva adottata alla udienza in data 27 novembre 2009 sulla richiesta di sentenza di non doversi procedere avanzata dalla difesa di Matteoli Altero ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per carenza di una condizione di procedibilità, a cui il P.M. si è opposto,

OSSERVA

Con sentenza n. 241 in data 24 luglio 2009, la Corte costituzionale, nel giudizio per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei Deputati, ha statuito il dovere per la Autorità giudiziaria procedente di informare il Presidente della Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 8, comma 4 Legge Costituzionale n. 1 in data 16 gennaio 1989, del provvedimento emesso in data 31 marzo/4 aprile 2005 dal Tribunale dei Ministri di Firenze, con cui tale Collegio, dopo aver escluso la natura ministeriale dei reati ascritti all'imputato, si limitava a disporre la trasmissione degli atti stessi alla Autorità giudiziaria competente.

In seguito, la Camera dei Deputati, avendo comunque avuto notizia della pendenza dell'attuale procedimento, in attuazione della prerogativa attribuitale dall'art. 96 della Costituzione, nella seduta svolta in data 28 ottobre 2009, esaminata la relazione della Giunta per le autorizzazioni su una domanda di deliberazione del Senatore Altero Matteoli (deputato all'epoca dei fatti) sulla riferibilità all'art. 96 della Costituzione dei fatti oggetto del presente procedimento penale, ha approvato, con la maggioranza prevista, dall'art. 9, comma 3 legge costituzionale n. 1/1989, la proposta della Giunta per le autorizzazioni di deliberare che i comportamenti ascritti al Senatore Altero Matteoli, Deputato e Ministro all'epoca dei fatti, da ritenersi di carattere ministeriale, sono stati posti in essere per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo, ai sensi del citato art. 9, comma 3, negandosi conseguentemente l'autorizzazione a procedere alla Autorità giudiziaria.

Ritiene il difensore, facendone oggetto di una specifica richiesta, che, essendo la valutazione del competente Organo Parlamentare non sindacabile da parte della Autorità giudiziaria né sotto il profilo formale né sotto il profilo sostanziale per espressa previsione dell'art. 9, comma 3, L. Cost. n. 1/1989, si imponga che il Tribunale emetta, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sentenza dichiarativa di non doversi procedere per mancanza della necessaria condizione di procedibilità.

Il Pubblico ministero si è opposto a tale richiesta, osservando che la autorizzazione a procedere è stata negata dalla Camera in assenza dei presupposti previsti dall'art. 96 Costituzione per l'esercizio di tale prerogativa, dal momento che, in base a tale norma ed alla disciplina prevista dalla legge costituzionale n. 1/1989, non spetterebbe all'Organo parlamentare la valutazione in ordine alla natura ministeriale del reato, rimessa invece in modo esclusivo alla Autorità giudiziaria.


A fronte della denegata autorizzazione, il P.M. ha avanzato richiesta al Tribunale di sollevare conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, ai sensi dell'art. 37, L. n. 87/1953.

Ritiene il Tribunale, condividendo le argomentazioni svolte dal P.M., che la richiesta difensiva allo stato non possa trovare accoglimento, rendendosi preliminarmente necessaria la statuizione da parte della Corte costituzionale in ordine all'effettivo potere nel caso in esame della Camera dei Deputati di negare alla Autorità giudiziaria la autorizzazione a procedere.

Si ritiene, infatti, che il potere di negare l'autorizzazione a procedere, effettivamente insindacabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, L. Cost. n. 1/1989, sia peraltro previsto, sulla base dell'art. 96 Costituzione e della disciplina contenuta nella legge costituzionale n. 1/1989, soltanto nel caso di reato avente natura ministeriale, cioè commesso nell'esercizio di tali funzioni, mentre nel caso in esame il Tribunale dei Ministri di Firenze, con provvedimento in data 4 aprile 2005, le cui valutazioni sono state pienamente condivise da questo Tribunale nella ordinanza in data 4 dicembre 2006, al cui contenuto si fa integrale rinvio in questa sede, ha escluso che il reato contestato ad Altero Matteoli avesse natura di reato ministeriale, ritenendo al contrario che si trattasse di reato comune.

Ne consegue, pertanto, che, in siffatta situazione, la Camera dei Deputati, a fronte della valutazione giudiziale da parte del Tribunale dei Ministri e del Tribunale di Livorno sez. dist. di Cecina in ordine alla natura non ministeriale del reato ascritto all'imputato, non aveva il potere di negare la autorizzazione a procedere.

D'altra parte, dalla motivazione della stessa sentenza n. 241/2009 della Corte costituzionale si desume chiaramente che alla Camera non spetta alcuna valutazione vincolante rispetto all'Autorità giudiziaria in ordine alla natura ministe-



riale del reato contestato, ma soltanto che ad essa sia data la possibilità, qualora ritenga diversa la propria valutazione rispetto a quella operata dal Giudice, di sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Ritiene il Tribunale che, a fronte del diniego della autorizzazione a procedere da parte della Camera, pur potendosi opinare, come sopra esposto, che tale diniego non sia vincolante per la Autorità giudiziaria procedente in considerazione della natura comune del reato contestato al Ministro Matteoli e che pertanto, astrattamente, il Tribunale avrebbe potuto anche procedere senza tenerne conto, il principio della leale collaborazione tra gli organi dello Stato renda opportuno che sia lo stesso Tribunale a sollevare conflitto di attribuzioni tra la Autorità giudiziaria e la Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 37, legge n. 87/1953, affinché la Corte costituzionale statuisca se, ai fini dell'esercizio della prerogativa di cui all'art. 96 Cost., spetti alla Camera di appartenenza o alla Autorità giudiziaria la valutazione in ordine alla natura ministeriale o meno del reato contestato.

P.Q.M.

Si respinge la richiesta difensiva di sentenza ex art. 129 c.p.p. dichiarativa di non doversi procedere nei confronti di Matteoli Altero per difetto di condizione di procedibilità.

Si ordina la trasmissione di copia di tutti gli atti del fascicolo alla Corte costituzionale per la risoluzione del proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Dispone conseguentemente, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 e 23, legge costituzionale n. 87/1953 la sospensione del presente giudizio.

Cecina, addì 18 dicembre 2009

Il Giudice: DEL FORNO

10C0703

N. 281

*Ordinanza del 26 maggio 2010 emessa dal Giudice di pace di Albano Laziale
nel procedimento penale a carico di Khokon Jamaddar*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di necessaria offensività - Violazione del principio di uguaglianza sotto diversi profili - Violazione del principio di ragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 27.


IL GIUDICE DI PACE

Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale n. Rg Dib e n. RG Notizie di reato nei confronti di KhoKon Jamaddar nato in Bangladesh il 6 giugno 1980, difeso da avv. Mastrogiovanni Silvia, domiciliato in Roma, via Pitacco Giorgio n. 7 c/o studio avv. Gaetano Ventriglia (dif. Fid. Poi revocato dall'imp.) imputato del reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/98 per come introdotto dalla legge n. 94/09.

L'imputato a seguito di atto di citazione notificato il 13 maggio 2010 è stato presentato a giudizio alla indicata udienza per il reato suddetto con il seguente capo di imputazione: Art. 10-bis d.lgs. n. 286/98.

Il G.d.P. verificata la regolarità del contraddittorio ha dichiarato la contumacia dell'imp.

Nella fase delle questioni preliminari alla apertura del dibattimento Il GdP ha ritenuto di sollevare di ufficio la questione della legittimità costituzionale del suddetto art 10 bis per i seguenti



MOTIVI

Il surrichiamato art. 10-*bis* recita «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di cui al presente testo unico, nonché di quelle dell'art. 1 della legge n. 68/07, è punito con l'ammenda da 5000 a 10000 Euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'art. 162 c.p.».

Tale normativa appare a questo G.d.P. in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione.

1) Essa infatti non rispetta il principio della necessaria offensività delle condotte previste dalle norme diritto penale.

Tale principio statuisce che il ricorso alla sanzione penale nel nostro ordinamento è ammesso esclusivamente per la protezione di beni giuridici di rilievo costituzionale e solo come estrema *ratio* (impossibilità di raggiungere lo stesso scopo con altri strumenti giuridici).

Le condotte incriminate dal richiamato art.10-*bis* non appaiono essere lesive di per sé del bene della sicurezza pubblica, né appaiono condotte di particolare pericolosità sociale (vedi anche C. cost. nn. 22/07 e 78/07)

Esse sono piuttosto la espressione di una condizione individuale (quella di emigrante la cui incriminazione appare quindi discriminatoria).

Inoltre la sanzione penale prevista appare caratterizzata da una forma di subordinazione nei confronti della sanzione amministrativa della espulsione, come previsto dall'art. 10-*bis*, comma 2 e comma 5 che prevedono la non applicabilità o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere nel caso di respingimento e espulsione, così violando il principio della estrema *ratio* sopra richiamato.

2) Il principio della uguaglianza è poi violato, dalla applicabilità o non applicabilità della sanzione penale non in funzione di volontà o atti del soggetto incriminato, ma in funzione della discrezionalità e/o solerzia, e/o disponibilità di mezzi della Autorità amministrativa che può disporre il provvedimento di espulsione, per il quale peraltro non è neanche richiesto più il nulla osta della AG.

In sostanza lo stesso comportamento può essere penalmente sanzionabile oppure no a causa di circostanze estranee alla sfera di intervento degli imputati.

Ancora in violazione del principio di uguaglianza non è previsto nella norma dell'art. 10-*bis* la scriminante del giustificato motivo, prevista invece nel reato «analogo» di cui all'art.14, comma 5-*ter*, legge n. 68/07, né è prevista la obbligatorietà della contravvenzione come dettato dall'art. 162 c.p. per i reati contravvenzionali.

Mancata previsione nullamente giustificata.

3) I principi di ragionevolezza e di buon andamento della P.a. vengono poi violati da una sanzione penale che — con ogni verosimiglianza — risulterà del tutto fuori della solvibilità della stragrande maggioranza degli stranieri incriminati, così compromettendo effettività, funzione deterrente, e rieducativa della sanzione stessa, e determinando comunque una irragionevole proliferazione di processi con dispendio di risorse pubbliche.

P. Q.M.

Sospende il processo;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai presidenti di Camera e Senato.

Albano, addì 25 maggio 2010

Il Giudice di pace: CHIAROMONTE



N. 282

*Ordinanza del 2 dicembre 2009 emessa dal Giudice di pace di Verona
nel procedimento civile promosso da Nobel Sport Martignoni S.p.a. contro Ministero dell'interno*

Circolazione stradale - Trasporto su strada di materiali pericolosi - Inosservanza delle prescrizioni di sicurezza - Applicabilità delle sanzioni amministrative al committente (oltre che al conducente e al proprietario del veicolo) quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo - Contrasto con il principio generale della personalità della responsabilità amministrativa - Irragionevolezza - Paradossale possibilità che, trattandosi di titoli di responsabilità distinti e non solidali, il medesimo soggetto venga sanzionato due volte per il medesimo fatto - Ingiustificata disparità di trattamento tra committenti esclusivi e non esclusivi - Alterazione delle distinte responsabilità degli operatori definite dall'Accordo comunitarizzato ADR e conseguente violazione degli obblighi internazionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Lesione della coerenza interna dell'ordinamento ed esorbitanza dai limiti del potere impositivo dello Stato rispetto alla libertà individuale - Irragionevole estensione al trasporto di merci pericolose delle disposizioni relative alla sanzionabilità dell'eccesso di carico.

- Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), art. 168, comma 10.
- Costituzione, artt. 3, 23, 27 e 117 [primo comma]; Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) [adottato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839], Allegato A [testo consolidato della versione 2005], Sezioni 1.4.2. e 1.4.3; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 3.

IL GIUDICE DI PACE

Nel giudizio di opposizione a processo-verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa promosso da Nobel Sport Martignoni S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Matteuzzi ed elettivamente domiciliata in Verona presso il di lui studio in Lungadige Campagnola 8, ricorrente;

Contro Ministero dell'interno, nella persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica *ope legis* presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, resistente-identificato al 3746/2009 R.G.

Accertata la propria legittimità a disporre l'incidente di costituzionalità, ha pronunciato la seguente ordinanza.


Svolgimento del processo.

A seguito di annullamento con rinvio, operato dal Tribunale di Verona con sentenza 9 febbraio - 7 marzo 2009 n. 619/2009 a seguito di appello della ricorrente, la società Nobel Sport Martignoni S.p.A. ha presentato ricorso in opposizione a processo-verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa n. 25396 N della Sezione della Polizia Stradale di Verona, ai sensi degli artt. 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In via pregiudiziale tale parte, ai sensi dell'art. 23, comma 1, legge 11 marzo 1953, n. 87, ha contestualmente sollevato eccezione di costituzionalità, mediante apposita istanza, per l'annullamento del comma 10 dell'art. 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in quanto in preteso contrasto con gli artt. 3, 23, 27 e 117 Cost.

Rilevanza della questione.

La questione è rilevante.

Il comma 10 dell'art. 168 del Nuovo Codice della Strada, infatti, estende al trasporto delle merci pericolose il disposto dell'art. 167, comma 9 (Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo...), relativo all'eccesso di carico dei mezzi di trasporto professionale. La Società Nobel Sport Martignoni S.p.A. era infatti committente esclusivo di un trasporto di merci pericolose effettuato dalla Ditta «Srl Cigala Internazionale» fatto oggetto di controllo il giorno 10 giugno 2004, con elevazione di identica contestazione a carico del conducente e del proprietario del mezzo. La soluzione del dubbio di costituzionalità della disposizione, in tutte le sue possibili interpretazioni, è dunque liminare alla sanzionabilità del soggetto, poiché costituisce l'elemento essenziale non solo per l'attribuzione della responsabilità, ma anche per la sola imputabilità al soggetto opponente dei comportamenti contestati, e per l'instaurazione del rispettivo giudizio. La soluzione del dubbio di costituzionalità della norma è pertanto essenziale alla definizione del giudizio, che non può essere altrimenti deciso, dovendosi previamente accertare, in via preliminare alla definizione delle responsabilità, anche la semplice legittimità nella identificazione dei soggetti passivi della verbalizzazione.




Non manifesta infondatezza,

La questione è non manifestamente infondata.

a) La disposizione che si assume violi la Costituzione, difatti, in tutte le sue possibili interpretazioni, è palesemente contraria al principio generale della responsabilità personale, espresso nell'ambito del sistema sanzionatorio amministrativo dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce indubitabilmente estrinsecazione dell'analogo principio previsto, in materia penale, dall'art. 27 Cost., ed espressione di un principio generale dell'ordinamento. La norma di cui si solleva questione di costituzionalità costruisce infatti un sistema di sanzionabilità per responsabilità oggettiva in capo al proprietario del mezzo e al committente esclusivo di un trasporto di merci pericolose, i quali non hanno alcuna responsabilità in merito alle condotte materialmente vietate, né alcuna facoltà di effettuare un controllo sulle modalità di esercizio del trasporto. In particolare il committente non è in grado di esercitare la vigilanza sulle specifiche modalità di trasporto, limitandosi a rivolgersi ad un professionista abilitato al trasporto di merci pericolose e fornito di mezzi a ciò omologati. Al committente non è possibile richiedere ulteriore scienza in merito, anche in relazione al principio di affidamento del pubblico e della clientela di cui all'art. 5, comma 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 30, il quale comporta che, nel momento in cui un cliente si affidi ad un professionista per l'ottenimento di un servizio, deve legittimamente attendersi che esso si sviluppi nel rispetto della normativa vigente, venga eseguito a regola d'arte, e secondo le correnti norme di buona tecnica, mentre non è possibile attribuire al committente il servizio la responsabilità per le conseguenze negative derivanti dall'inadempimento del professionista prestatore, del quale il cliente è soggetto danneggiato. La sanzione a tali due soggetti «esterni» alla violazione, causa la responsabilità oggettiva prevista dal comma 10 dell'art. 168 C.d.S., risulta in palese contrasto con il richiamato art. 3 legge n. 689/81, il quale «fissa due principi fondamentali: quello secondo il quale “nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa” (primo comma); e quello secondo il quale «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa» (secondo comma). Il citato articolo ancora la responsabilità per comportamenti tipizzati dalla norma al carattere personale della condotta commissiva od omissiva del contravventore». In tal senso «fondate sono, invece, le censure di violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della disposizione, nel senso che essa dà vita ad una sanzione assolutamente *sui generis*, giacché la stessa — pur essendo di natura personale — non appare riconducibile ad un contegno direttamente posto in essere dal proprietario del veicolo e consistente nella trasgressione di una specifica norma relativa alla circolazione stradale. A tale conclusione conduce la ricostruzione del contenuto della disposizione censurata alla luce della disciplina generale del sistema sanzionatorio previsto per gli illeciti amministrativi, dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)» (Corte costituzionale, sentenza n. 27 del 2005).

Da ciò emerge con chiarezza l'irragionevolezza della scelta legislativa di porre la sanzione a carico di colui il quale non sia anche il responsabile dell'infrazione stradale. Sul carattere «generale» del principio della personalità della responsabilità amministrativa, è da chiarire inoltre come l'art. 6 della stessa legge n. 689 del 1981 disciplini, a sua volta, per le sanzioni pecuniarie, la solidarietà passiva tra «il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento» e «l'autore della violazione». Il codice della strada, all'art. 196, con riferimento quasi testuale all'art. 6 della citata legge n. 689 del 1981 fa proprio il «principio di solidarietà», disponendo, al comma 1, che «per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo» (o, in sua vece, «l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria») è «obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta». Nel caso in specie, tuttavia, la questione si atteggia in maniera del tutto differente. Se è vero che in più occasioni la Corte costituzionale (ordinanze nn. 323 e 319 del 2002 e n. 33 del 2001) ha affermato che la responsabilità solidale del proprietario di un veicolo, per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida, costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale, la cui *ratio* risponde alla duplice necessità di evitare che molte norme sulla circolazione stradale restino eluse, e che i danneggiati in sinistri stradali possano non ottenere giusto risarcimento, la questione che qui viene in esame è del tutto differente: la responsabilità individuata dall'art. 168 comma 10 C.d.S. in capo al proprietario del mezzo e al committente esclusivo del trasporto non ha carattere solidale, ma si esprime invece come una sanzionabilità «parallela», non «alternativa», per fatto altrui. Il responsabile materiale della violazione è già necessariamente individuato, nessuna norma viene elusa o ne viene evitata l'applicazione, mentre ad ogni (eventuale) danneggiato è comunque garantita ogni possibilità di ristoro. La previsione della sanzionabilità dei due soggetti esterni alla violazione e ai comportamenti connessi, il proprietario del mezzo e il committente in via esclusiva, è pertanto comunque destituita da ogni irragionevolezza. Senza contare che la possibile coincidenza tra le varie figure sanzionate, trattandosi di profili di responsabilità distinti e non solidali, può determinare la paradossale evenienza che un soggetto, seppure responsabile, venga sanzionato due volte per il medesimo fatto.



b) Ulteriore elemento di illegittimità costituzionale è ancora da ravvisare nella palese contrarietà al disposto dell'art. 3 Cost., in relazione al trattamento differenziato di situazioni uguali, nella misura in cui la norma di legge in parola prevede la sanzionabilità dei committenti unicamente quando si tratti di trasporto in via esclusiva. È da dire che, nella grande maggioranza dei casi, nello sviluppo della logistica della distribuzione moderna delle merci il committente non è in grado di controllare se i propri prodotti vengano trasportati in abbinamento a merci di altri committenti; pertanto l'elemento differenziale in merito alla sanzionabilità non appare sempre nella disponibilità delle scelte del soggetto, il quale, tuttavia, in seguito è comunque chiamato a rispondere dell'attribuzione di un profilo di responsabilità. Liminariamente, inoltre, la *ratio* della distinzione tra committente in via esclusiva o meno, in relazione alla sanzionabilità, non sembra avere alcun senso, dal momento che tutti i committenti usufruiscono del medesimo servizio. La stessa distinzione tra committente esclusivo e non, pertanto, sembra destituita di ogni motivazione logica, e viziata pertanto da irragionevolezza, concretandosi così una ulteriore violazione del disposto dell'art. 3 Cost.

e) La norma in parola, nondimeno, specifica pertanto una diversa e ingiustificata disciplina di definizione degli obblighi per il trasporto delle merci pericolose rispetto all'Europa comunitaria e ai Paesi contraenti l'Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale su Strada di Merci Pericolose ADR. L'articolazione delle responsabilità definite dall'Accordo comunitarizzato ADR, infatti, è attualmente specificamente dettagliata dalle Sezioni 1.4.2 e 1.4.3 dell'Accordo, e prevede l'attribuzione di responsabilità distinte in capo ai diversi soggetti (Speditore, Trasportatore, Destinatario, Caricatore, Riempitore, Imballatore) di cui l'impianto sanzionatorio dell'art. 168 C.d.S. non tiene affatto conto, in special modo in relazione al comma 10. Tale quadro di responsabilità viene letteralmente stravolto dalla previsione sanzionatoria della norma in parola, che altera il sistema di omogeneità normativa europeo e internazionale che proprio il Trattato e la comunitarizzazione del medesimo dovrebbero garantire. Ciò si traduce nella violazione art. 117 comma 1 Cost., a causa della violazione degli obblighi internazionali e dal contrasto rispetto al vincolo di omogeneità e di parità di trattamento di tutti i cittadini europei derivante dall'ordinamento comunitario.

d) Il contrasto tra la disciplina europea e internazionale sotto il profilo dell'individuazione del sistema delle responsabilità, così come nel precedente motivo specificata, non si traduce, tuttavia, solo nella violazione degli obblighi internazionali e di aderenza al sistema comunitario, ma anche in un *vulnus* della coerenza interna all'ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 168, ai commi 7, 8, 9, 9 bis e 9-ter, definisce un sistema sanzionatorio la cui finalità è quella di garantire il rispetto dell'Accordo ADR, a cui si fa specifico rinvio al comma 1, il quale costituisce la matrice descrittiva cui le norme sanzionatorie fungono da garanzia. La mancata aderenza della norma di garanzia rispetto a quella contenente la descrizione-prescrizione della fattispecie di comportamento prevista si traduce nella necessaria arbitrarietà della sanzione, e nella sua irragionevolezza. In tal senso, non deve solo lamentarsi una ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., ma l'indagine sull'illegittimità della sanzione deve spingersi oltre. Negli ordinamenti di carattere democratico, infatti, la libertà individuale consiste nella possibilità di autodeterminarsi, nei limiti degli obblighi e dei divieti di carattere personale o patrimoniale imposti dalle pubbliche autorità in base alla legge. Se è vero che tale riserva di fonte primaria è espressa dall'art. 23 Cost., sarebbe riduttivo ritenere che la portata della norma sia limitata a tale prescrizione, poiché, invece, la garanzia dell'*agere licere* deve intendersi come generale previsione della libertà individuale, nella specifica individuazione dei limiti del potere impositivo dello Stato e delle pretese dei privati. In tal senso, l'illogicità della norma oggetto, nel disporre una sanzione a carico di soggetti terzi, e la essenziale irragionevolezza dell'applicazione di un disvalore patrimoniale ad un soggetto scevro da alcuna responsabilità nella contravvenzione di una disposizione normativa, non devono censurarsi solo in considerazione del disposto trattamento discriminatorio di situazioni uguali, in relazione quindi al solo parametro costituzionale della uguaglianza formale e sostanziale e della connessa irragionevolezza, poiché la disposizione, in qualsiasi modo interpretata, oltrepassa comunque i limiti di esigibilità e di legittimità nell'esercizio del potere impositivo attribuito allo Stato proprio dal parametro in parola, l'art. 23 Cost., e deve quindi considerarsi irragionevole e violativa anche in relazione ad esso.

e) Un ulteriore elemento di incostituzionalità in capo alla norma in parola è da individuarsi nell'irragionevolezza della indiscriminata estensione al trasporto delle merci pericolose delle disposizioni relative alla sanzionabilità dell'eccesso di carico. In questa ultima fattispecie, la responsabilità del committente esclusivo, almeno sotto il profilo della *culpa in vigilando*, potrebbe essere individuata in considerazione del fatto che egli è indubitalmente a conoscenza della quantità trasportata, in quanto, appunto, committente in via esclusiva, e pertanto egli è indubitalmente a conoscenza anche dell'eventuale eccesso di carico, da cui può trarre un indubbio vantaggio in termini di mancato aggravio di spese dovuto alla utilizzazione di un singolo mezzo in luogo di due o più. Il committente esclusivo nel trasporto in eccesso, comunque, è l'unico soggetto il quale indubitalmente può ricevere dalla violazione un vantaggio ingiusto. Nel caso dell'art. 168, viceversa, il committente, esclusivo o meno, non acquista alcun vantaggio dalla violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto, ma ne viene anzi danneggiato, dal momento che beni di sua proprietà vengono messi virtualmente in pericolo. Oltre a ciò, egli non possiede alcuna possibilità di effettuare un controllo effettivo o documentale sui mezzi utilizzati e sulla loro dotazione nel corso dell'intero viaggio e con riferimento a tutti i mezzi



utilizzati. La norma in parola, pertanto, viola il principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 comma 2 Cost., in quanto dispone il trattamento uguale di situazioni indubitabilmente differenti, introducendo così un ulteriore elemento di irragionevolezza nella disciplina.

P.Q.M.

Considerata la rilevanza e la non manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone, a cura della cancelleria, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinché si pronunci sulla legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117 Cost., previa notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Verona, addì 2 dicembre 2009

Il Giudice di pace: PREDICATORI

10C0691

N. 283

*Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Rabah Abdelhakim*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento a carico di Rabah Abdelhakim.


Ritenuto che:

1. in punto di rilevanza: la questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98. Non solo, ma nel caso di specie va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14, comma ter.

2. in punto di non manifesta infondatezza:

A) violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i caso in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. Tale obiettivo è stato però previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per ricomprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti



l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-*bis* coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art 10-*bis* e quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti.

Quindi la Suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio, tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.

Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve esser posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 Cost.) l'incriminazione della condotta omissiva.

Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato:

«quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula «senza giustificato motivo», presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-*ter* dell'art. 14». Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impassibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».

Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello



meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

C) violazione degli artt. 2, 3, 25, 2° comma della Costituzione dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25, comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio *status*.

La Corte Costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale». La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte Cost. e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'art. 707 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di mendicizia dove lo *status* di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.

P.Q.M.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis., d.lgs. n. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25, 2° comma, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010

Il Giudice di pace: BAGNOLI



N. 284

Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Sony Augustin

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) *In punto di rilevanza.*

La questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. 286/98. Non solo, ma nel caso di specie va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter.

2) *In punto di non manifesta infondatezza.*

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i casi in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. Tale obiettivo è stato però previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per ricomprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma, incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-bis coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) Violazione dell'artt. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art. 10-bis e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98.

La giurisprudenza della suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. Quindi la suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio, tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.

Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve essere posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista



l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14 comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 della Cost.) l'incriminazione della condotta omissiva.

Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato:

«quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula “senza giustificato motivo”, presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14”. Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».

Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

C) violazione degli artt. 2, 3, 25 secondo comma della Costituzione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25 comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio *status*.



La Corte costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativi cui la concessione delle misure alternative è funzionale. La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte cost. e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di mendicizia dove lo *status* di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella Carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25 secondo comma, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010

Il Giudice di pace: BAGNOLI

10C0693

N. 285

*Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Chaouqui Nordinne*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.



IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) *In punto di rilevanza.*

La questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-*bis* d.lgs. 286/98. Non solo; ma nel caso di specie va sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-*ter*.

2) *In punto di non manifesta infondatezza.*

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i casi in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello straniero irregolare dal territorio dello Stato. Tale obiettivo è stato però previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per ricomprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-*bis*. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma, incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-*bis* coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) Violazione dell'artt. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art. 10-*bis* e quella di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.


La giurisprudenza della suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. Quindi la suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio, tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.

Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve essere posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5-*ter*, d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 della Cost.) l'incriminazione della condotta omissiva.



Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato:

«quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di rimessione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato "il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula "senza giustificato motivo", presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14. Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».

Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.


C) Violazione degli artt. 2, 3, 25 secondo comma della Costituzione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25 comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio *status*.

La Corte costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativo cui la concessione delle misure alternative è funzionale. La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte cost. e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 707 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.



Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di medicità dove lo *status* di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25 secondo comma, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010

Il Giudice di pace: BAGNOLI

10C0694

N. 286

*Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Eze Solomon*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) In punto di rilevanza.

La questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98. Non solo, ma nel caso di specie via sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter.

2) In punto di non manifesta infondatezza.

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i caso in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obbiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello stranieri irregolare dal territorio dello Stato. Tale obbiettivo è stato però previsto in



svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per ricomprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-bis coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) Violazione dell'art. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art. 10-bis e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La giurisprudenza della suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. Quindi la suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio; tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.

Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve esser posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 della Cost) l'incriminazione della condotta omissiva.

Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato: «quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di remissione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula “senza giustificato motivo”, presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14». Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».

Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionato-



rio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

C) Violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2 della Costituzione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativi all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25 comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio status.

La Corte costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativi alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativi cui la concessione delle misure alternative è funzionale». La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte costituzionale e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'art. 707 cp limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di mendicizia dove lo status di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010.

Il Giudice di pace: BAGNOLI



N. 287

*Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal giudice di pace
nel procedimento penale a carico di El Berkaoui Mouad*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

Nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) In punto di rilevanza.

La questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98. Non solo, ma nel caso di specie via sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter.

2) In punto di non manifesta infondatezza.

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i caso in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obbiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello stranieri irregolare dal territorio dello Stato. Tale obbiettivo è stato però previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per riconiprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-bis coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) Violazione dell'art. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art. 10-bis e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La giurisprudenza della suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. Quindi la suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio; tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.

Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve esser posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista



l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 della Cost) l'incriminazione della condotta omissiva.

Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato: «quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di remissione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa, si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula “senza giustificato motivo”, presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14». Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».


Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

C) violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2 della Costituzione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della Costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25 comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio *status*.

La Corte costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativo



alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativi cui la concessione delle misure alternative è funzionale». La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte costituzionale e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'art. 707 cp limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di mendicizia dove lo status di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010

Il Giudice di pace: BAGNOLI

10C0696

N. 288


*Ordinanza del 15 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Karim Mohamed*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Irragionevolezza sotto diversi profili, anche sotto quello sanzionatorio - Disparità di trattamento rispetto al reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, 25, comma secondo, e 27.

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.



Nel procedimento a carico dell'imputato ritenuto che:

1) *In punto di rilevanza.*

La questione sollevata è sicuramente rilevante poiché l'imputato è chiamato a rispondere del reato di ingresso/soggiorno illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98. Non solo, ma nel caso di specie via sottolineato che sussiste in concreto la ricorrenza della causa di giustificazione del «giustificato motivo» così come descritta dalla giurisprudenza che si è consolidata in materia di applicazione del delitto sub art. 14 comma 5-ter.

2) *In punto di non manifesta infondatezza.*

A) Violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della irragionevolezza della scelta legislativa di criminalizzare l'ingresso e la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato pur in presenza di altri rimedi normativi.

La penalizzazione della condotta dovrebbe intervenire quale estrema *ratio* in tutti i caso in cui non sia possibile individuare altri strumenti idonei a raggiungere lo scopo. L'obiettivo perseguito dalla nuova fattispecie penale è costituito dall'allontanamento dello stranieri irregolare dal territorio dello Stato. Tale obiettivo è stato però previsto in svariate previsioni, accessorie alla fattispecie penale, aventi ad oggetto proprio l'espulsione dello straniero: tale misura è prevista come sanzione sostitutiva irrogabile dal Giudice di Pace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/87, appositamente modificato per riconiprendervi, tra i presupposti, la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10-bis. Infatti l'effettiva espulsione dello straniero in via amministrativa costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale. La finalità della nuova norma incriminatrice, ovvero l'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, è già stata perseguita dalla normativa amministrativa e pertanto ad essa si sovrappone mancando così la *ratio* giustificatrice della creazione di una fattispecie penale per far rispettare un precetto che è stato invece già disciplinato da altre norme di legge in vigore nel nostro ordinamento in particolare quindi l'art. 10-bis coincide con l'ambito di applicazione della preesistente misura amministrativa dell'espulsione sia sotto il profilo dei soggetti destinatari sia sotto il profilo della *ratio* giustificativa, l'adozione del precetto penale appare così inutile.

B) Violazione dell'art. 3 e 27 della Costituzione per la irragionevole disparità di trattamento fra la fattispecie regolata dall'art. 10-bis e quella di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La giurisprudenza della suprema Corte ha rilevato che la clausola «senza giustificato motivo» copre tutte le ipotesi di impossibilità o grave difficoltà per cui l'ordine non sia eseguibile per impedimento soggettivo ed oggettivo senza colpa del migrante irregolare (es. mancato rilascio dei documenti, assenza di validi documenti per l'espatrio, indigenza tale da non consentire di acquistare un biglietto aereo) circostanze che, pur non integrando cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti. Quindi la suprema Corte giustifica un trattamento sanzionatorio così severo proprio perché la norma prevede un precetto limitato dal momento che vanno escluse tutte le ipotesi di giustificato motivo intese in senso ampio; tale conclusione ed interpretazione della norma impedisce di ritenere che il legislatore abbia incriminato condotte che l'autore non era in concreto in grado di evitare e che quindi abbia imposto un precetto penale a condotte inesigibili.


Premesso ciò, la questione di costituzionalità deve esser posta con riferimento alla ingiustificata disparità di trattamento fra coloro che incorrono in una delle due fattispecie, infatti per l'ipotesi della contravvenzione non è prevista l'applicazione della clausola di salvaguardia del «giustificato motivo», mentre per l'ipotesi del delitto è prevista l'applicazione di tale causa di giustificazione di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/98.

La differenza di trattamento non si giustifica per la maggiore gravità del fatto punito a titolo di contravvenzione, che anzi non si può dubitare che invece si tratti di ipotesi di reato sussidiario rispetto al delitto e perciò prevede e punisce una fattispecie meno grave. Non appare quindi né comprensibile né ragionevole il motivo del diverso trattamento delle due fattispecie entrambe omissive ed anzi tali da realizzare in concreto una stessa condotta di illecito trattenimento nel territorio dello Stato.

Tuttavia tale situazione non pare possa legittimare una interpretazione secondo il principio del *favor rei* ovvero si applica la causa di giustificazione anche al reato contravvenzionale in virtù del principio sopra esposto. La fattispecie astratta descritta dal legislatore non consente tale interpretazione estensiva del «senza giustificato motivo» e resta pertanto esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma.

La mancata attribuzione di rilevanza nella nuova fattispecie ad eventuali motivi che possano giustificare il trattenimento illegale, è del tutto in contrasto con quanto scritto dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 5 del 2004 e nella successiva n. 22 del 2007 dalla cui lettura emerge la necessità di ritenere la causa di giustificazione un elemento (negativo) del fatto, essenziale della fattispecie penale, perché solo la sua previsione consente di superare ogni obiezione e ritenere costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 27 della Cost) l'incriminazione della condotta omissiva.

Per maggior chiarezza è opportuno riportare qui di seguito quanto espresso dalla Corte nella sentenza n. 22 del 2007 nel punto in cui fa riferimento all'argomento trattato: «quanto all'eccessivo rigore della norma censurata, lamentato in gran parte delle ordinanze di remissione, da cui si dedurrebbe una irragionevolezza intrinseca della norma stessa,



si deve innanzitutto ricordare che questa Corte, conformemente alla sua recente giurisprudenza (sentenza n. 4 del 2004; ordinanze n. 302 e 80 del 2004), ha sottolineato «il ruolo che, nell'economia applicativa della fattispecie criminosa, è chiamato a svolgere il requisito negativo espresso dalla formula “senza giustificato motivo”, presente nella descrizione del fatto incriminato dal citato comma 5-ter dell'art. 14». Tale formula, secondo la citata giurisprudenza, copre tutte le ipotesi di impossibilità o di grave difficoltà (mancato rilascio di documenti da parte dell'autorità competente, assoluta indigenza che rende impossibile l'acquisto di biglietti di viaggio ed altre simili situazioni), che pur non integrando le cause di giustificazione in senso tecnico, impediscono allo straniero di prestare osservanza all'ordine di allontanamento nei termini prescritti».

Neppure può esser da solo sufficiente a giustificare lo stato dei fatti il rispetto per la discrezionalità del legislatore, infatti la sentenza n. 22 del 2007, a tal proposito precisa che: «il sindacato di costituzionalità può investire le pene scelte dal legislatore solo se si appalesi una evidente violazione del canone della ragionevolezza, in quanto ci si trovi di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio».

Nel caso di specie è evidente che qui ricorra proprio una evidente violazione del canone della ragionevolezza in quanto ci si trova di fronte a fattispecie di reato sostanzialmente identiche sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio ma con una previsione che finisce, in concreto, per esser molto più rigorosa per il reato che dovrebbe essere quello meno grave avendo natura sussidiaria. Si riscontra quindi una sostanziale parziale identità fra le fattispecie prese in considerazione e si rileva invece come nel caso in esame una sproporzione sanzionatoria che penalizza non le condotte più gravi ma che è invertita rispetto a tale criterio, circostanza che richiede un intervento di riequilibrio e che giustifica il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

C) violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2 della Costituzione dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria perché fondata su particolari condizioni personali e sociali anziché su fatti e comportamento riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

Oggetto dell'incriminazione è la mera condizione personale dello straniero costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativi all'ingresso ed alla successiva permanenza sul territorio dello stato, che è poi anche la condizione tipica del migrante economico e dunque una condizione sociale propria di una determinata categoria di persone.

Si tratta di una condizione priva di una significatività sul piano penale sotto il profilo della pericolosità sociale, tanto che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 22/2007 dice che l'ingresso e la presenza illegali nel territorio statale non costituiscono di per sé stessi fatti lesivi di un qualche bene meritevole di tutela penale; tale condizione inoltre è spesso non riconducibile ad una condotta volontaria e consapevole dello straniero. La criminalizzazione quindi del migrante appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito all'art. 3 della costituzione che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali — art. 25 comma 2 della Costituzione — e non per questioni attinenti al proprio *status*.

La Corte costituzionale si è già espressa sul punto nella sentenza n. 78 del 2007 in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini quando dice che «il mancato possesso di un titolo abilitativi alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce una «condizione soggettiva che di per sé non è univocamente sintomatica di una particolare pericolosità sociale». Da tale affermazione consegue l'impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio nazionale una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell'accesso al percorso rieducativi cui la concessione delle misure alternative è funzionale». La nuova fattispecie, fra le altre, renderebbe così del tutto inapplicabile la citata sentenza della Corte costituzionale e dunque inaccessibili le misure alternative alla detenzione per gli stranieri clandestini condannati a pene detentive. Peraltro le condizioni cui è giunta la Corte costituzionale sono la conclusione di un percorso storico iniziato nel 1968 con l'abolizione dell'art. 708 c.p. limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle condizioni personali di condannato per mendicizia; nel 1971 veniva poi dichiarata l'illegittimità Costituzionale dell'art. 707 cp limitatamente alla parte in cui faceva riferimento alle stesse condizioni soggettive.

Per quanto riguarda il contrasto con l'art. 2 della Costituzione si evidenzia come l'articolo sancisca il riconoscimento della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica, politica e sociale.

Proprio in ottemperanza a questo principio la Corte costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale del reato di mendicizia dove lo status di indigenza poteva esser eliminato facendo leva sulla solidarietà. Allo stesso modo lo spirito solidaristico sempre presente nella carta costituzionale, dovrebbe impedire l'adozione di misure meramente repressive per risolvere il problema dell'immigrazione.

Tali principi solidaristici, oltre ad esser sanciti nella nostra Costituzione, sono anche principi internazionalmente accolti nelle più importanti convenzioni internazionali.



P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, per violazione degli artt. 2, 3, 25 comma 2, 27 della Costituzione per i motivi espressi in narrativa;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 15 febbraio 2010

Il Giudice di pace: BAGNOLI

10C0697

N. 289

*Ordinanza del 25 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Cojocarú Sergiu*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 225/09 R.G. a carico dell'imputato Sergiu Cojocarú all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1 comma 16 legge 15 luglio 2009 n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 25 comma 2 Cost.

Premesso che:

la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2, e 2 Cost., chiedendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

Ritenuto che:

in punto di rilevanza, l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, in quanto si è intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata è quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta al Cojocarú deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art. 10-bis cit. e risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessità dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalità finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La *ratio* della nuova disciplina in esame è infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio — vedi



art. 16 d.lgs. n. 286/98, in cui l'espulsione è prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonché art. 10-*bis* n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento — sovrapponendosi così all'espulsione amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. d.lgs. n. 286/98, procedimento tutt'ora operante, che è finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato *de quo*. L'ambito di applicazione dell'art. 10-*bis* cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demodata alle Autorità amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli artt. 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale *extrema ratio*, quando cioè il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalità, e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili.

2) L'art. 10-*bis* cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25 comma 2 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di materialità, risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti già regolati dettagliatamente dal T.U. cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero può legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-*bis* cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per sé irrilevante agli effetti penalistici e già disciplinata in via amministrativa — atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, né sono di per sé sintomatici di pericolosità sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/07 della Corte costituzionale in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini — e di criminalizzare invece lo *status* dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessità di sopravvivenza.

3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. — che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale — poiché, con la previsione indiscriminata dell'illecità penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si è peraltro già espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del reato di mendicizia, sottolineando che la mera mendicizia non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillità e dell'ordine pubblico.


P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma e 25 comma 2 Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 25 febbraio 2010

Il Giudice di pace: GUAZZELLI



N. 290

*Ordinanza emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Cheng Mei Jun*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 177/09 R.G. a carico dell'imputata Cheng Mei Jun all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1 comma 16 legge 15 luglio 2009 n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 25 comma 2 Cost.

Premesso che:

la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3, 2, 27 e 10 Cost., chiedendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

Ritenuto che:


in punto di rilevanza, l'imputata è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98, in quanto si è intrattenuta nel nostro paese priva di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata è quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta alla Cheng deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art. 10-*bis* cit. risulta documentalmente provata la illegittima presenza della straniera nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessità dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalità finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La *ratio* della nuova disciplina in esame è infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio — vedi art. 16 d.lgs. n. 286/98, in cui l'espulsione è prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonché art. 10-*bis* n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento — sovrapponendosi così all'espulsione amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. d.lgs. n. 286/98, procedimento tutt'ora operante, che è finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato *de quo*. L'ambito di applicazione dell'art. 10-*bis* cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demandata alle Autorità amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli artt. 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale *extrema ratio*, quando cioè il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalità, e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili.

2) L'art. 10-*bis* cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25 comma 2 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di materialità, risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.



L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti già regolati dettagliatamente dal T.U. cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero può legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-*bis* cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per sé irrilevante agli effetti penalistici e già disciplinata in via amministrativa — atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, né sono di per sé sintomatici di pericolosità sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/07 della Corte costituzionale in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini — e di criminalizzare invece lo *status* dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessità di sopravvivenza.

3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. — che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale — poiché, con la previsione indiscriminata dell'illecità penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si è peraltro già espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del reato di mendicizia, sottolineando che la mera mendicizia non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillità e dell'ordine pubblico.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma e 25 comma 2 Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, con comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 25 febbraio 2010

Il Giudice di pace: GUAZZELLI

10C0699

N. 291

*Ordinanza del 25 febbraio 2010 emessa del Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Agu Samuel Okechukwu*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. *a*), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 57/10 R.G. a carico dell'imputato Agu Samuel Okechukwu all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16, legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione agli articoli 2, 3 comma 1 e 25 comma 2 della Costituzione.



Premesso che:

la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3, 2, 27 e 10 della Costituzione, chiedendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

Ritenuto che:

in punto di rilevanza, l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-*bis*, d.lgs. n. 286/1998, in quanto si è intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata è quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta all'Agu deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art.10-*bis* cit. risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infimi del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessità dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalità finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La *ratio* della nuova disciplina in esame è infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio — vedi art. 16 d.lgs. n. 286/1998, in cui l'espulsione è prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonché art. 10-*bis*, n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento — sovrapponendosi così all'espulsione amministrativa di cui agli articoli 13 e ss. d.lgs. n. 286/1998, procedimento tutt'ora operante, che è finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato *de quo*. L'ambito di applicazione dell'art. 10-*bis* cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demandata alle Autorità amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli articoli 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale *extrema ratio*, quando cioè il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalità, e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili.

2) L'art. 10-*bis* cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25, comma 2 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di materialità, risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti già regolati dettagliatamente dal T.U. cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero può legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-*bis* cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per sé irrilevante agli effetti penalistici e già disciplinata in via amministrativa — atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, né sono di per sé sintomatici di pericolosità sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/2007 della Corte costituzionale in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini — e di criminalizzare invece lo *status* dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessità di sopravvivenza.

3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 della Costituzione — che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale — poiché, con la previsione indiscriminata dell'illecita penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si è peraltro già espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del reato di mendicizia, sottolineando che la mera mendicizia non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillità e dell'ordine pubblico.



P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/1998 per contrasto con gli articoli 2, 3 primo comma e 25 comma 2 della Costituzione.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 25 febbraio 2010

Il giudice di pace: GUAZZELLI

10C0700

N. 292

*Ordinanza del 25 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Dyab Abdelaziz*

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-bis, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 90/10 R.G. a carico dell'imputato Dyab Abdelaziz all'udienza dell'11 marzo 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 come introdotto comma 16 legge 15 luglio 2009 n. 94 in relazione agli artt. 2, 3 comma 1 e 25 comma 2 Cost.

Premesso che:

La difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., chiedendo per l'effetto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del processo.

Ritenuto che:

In punto di rilevanza, l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98, in quanto si è intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata è quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta allo stesso deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. 10-bis cit. risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessità dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalità finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La *ratio* della nuova disciplina in esame è infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio — vedi art.16 d.lgs.



n. 286/98, in cui l'espulsione è prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonché art.10-bis n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento sovrapponendosi così all'espulsione amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. d.lgs. n. 286/98, procedimento tutt'ora operante, che è finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato *de quo*. L'ambito di applicazione dell'art. 10-bis cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demandata alle Autorità amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli artt. 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale *extrema ratio*, quando cioè il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalità, e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili.

2) L'art. 10-bis cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25 comma 2 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di materialità, risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti già regolati dettagliatamente dal T.U. Cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero può legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-bis cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per sé irrilevante agli effetti penalistici e già disciplinata in via amministrativa - atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, né sono di per sé sintomatici di pericolosità sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/07 della Corte costituzionale in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini - e di criminalizzare invece lo status dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessità di sopravvivenza.

3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. — che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale — poiché, con la previsione indiscriminata dell'illecità penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si è peraltro già espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del reato di mendicizia, sottolineando che la mera mendicizia non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillità e dell'ordine pubblico.

P.Q.M.


Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis d.lgs. n. 286/98 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma e 25 comma 2 Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 11 marzo 2010

Il Giudice di pace: GUAZZELLI

10C0701



N. 293

Ordinanza del 25 febbraio 2010 emessa dal Giudice di pace di Pistoia
nel procedimento penale a carico di Dos Santos Costa Sylvio

Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Violazione del principio di ragionevolezza per il perseguimento di una finalità già realizzabile tramite la procedura di espulsione amministrativa - Violazione del principio di uguaglianza e del principio di materialità - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo.

- Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, art. 10-*bis*, aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- Costituzione, artt. 2, 3, primo comma, e 25, comma secondo.

IL GIUDICE DI PACE

Nel procedimento n. 274/09 R.G. a carico dell'imputato Dos Santos Costa Sylvio all'udienza del 25 febbraio 2010 ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/1998 come introdotto dall'art. 1, comma 16 legge 15 luglio 2009, n. 94 in relazione all'art. 2, 3 primo comma e art. 25 secondo comma Cost.

Premesso che:

la difesa dell'imputato ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma suddetta per contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto l'art. 10-*bis* cit. violerebbe il principio di ragionevolezza, e punirebbe lo status di clandestino e non una condotta, nonché con l'art. 24 Cost. in quanto l'espulsione pregiudicherebbe il diritto di difesa.


Ritenuto che:

in punto di rilevanza, l'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano, ai sensi dell'art. 10-*bis* d.lgs. n. 286/98, in quanto si è intrattenuto nel nostro paese privo di qualsivoglia titolo di soggiorno, e la questione sollevata è quindi rilevante ai fini del decidere, in quanto la condotta ascritta al Dos Santos Costa Sylvio deve essere qualificata giuridicamente come reato p.e.p. dall'art. 10-*bis* cit. e risulta documentalmente provata la illegittima presenza dello straniero nel territorio nazionale.

In punto di non manifesta infondatezza, si osserva quanto segue.

1) La norma in esame appare in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza.

Pur nel rispetto infatti del potere discrezionale del legislatore di regolare la materia dell'immigrazione tenendo conto della complessità dei problemi collegati ai flussi migratori, si ritiene che tale potere trovi comunque dei limiti insuperabili nell'osservanza dei principi fondamentali del sistema penale stabiliti dalla Costituzione e nell'adozione di soluzioni orientate a canoni di ragionevolezza e razionalità finalistica. In particolare, la fattispecie criminosa in oggetto appare irragionevole in quanto priva di fondamento giustificativo e dunque del tutto inutile, essendo presenti nel nostro ordinamento altri strumenti normativi idonei al raggiungimento del medesimo scopo. La *ratio* della nuova disciplina in esame è infatti esclusivamente l'allontanamento dello straniero clandestino dal nostro territorio — vedi art. 16 d.lgs. n. 286/98, in cui l'espulsione è prevista appunto come sanzione sostitutiva, nonché art. 10-*bis* n. 5 d.lgs. cit., in cui il giudice deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere una volta acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento — sovrapponendosi così all'espulsione amministrativa di cui agli artt. 13 e ss. d.lgs. n. 286/98, procedimento tutt'ora operante, che è finalizzato appunto a perseguire lo stesso scopo del nuovo reato *de quo*. L'ambito di applicazione dell'art. 10-*bis* cit. appare infatti perfettamente coincidente con la procedura demandata alle Autorità amministrative, previa convalida in sede giurisdizionale, in quanto risultano imputati i medesimi soggetti che, avendo violato gli artt. 13 e ss. del T.U., sono espulsi tramite decreto dal Prefetto competente, e allontanati dal nostro territorio mediante accompagnamento alla frontiera per opera del Questore. La sanzione penale dovrebbe invece essere prevista per una determinata fattispecie solo quale *extrema ratio*, quando cioè il legislatore non abbia potuto individuare altri strumenti efficaci per il conseguimento della medesima finalità, e sia dunque costretto a ricorrere alla penalizzazione di condotte in nessun altro modo prevenibili e sanzionabili.



2) L'art. 10-bis cit. appare inoltre in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza, e con l'art. 25 comma 2 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di materialità, risultando configurata una fattispecie penale discriminatoria fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo.

L'ingresso o il soggiorno illegali in Italia sono stati infatti già regolati dettagliatamente dal T.U. cit., che ha disciplinato tutti i presupposti in presenza dei quali lo straniero può legittimamente trattenersi nel nostro territorio, e tutte le ipotesi in cui invece deve essere allontanato, in quanto non in regola con le norme che ne consentono la permanenza. L'art. 10-bis cit. ha l'effetto quindi di incriminare una condotta di per sé irrilevante agli effetti penalistici e già disciplinata in via amministrativa — atteso che l'ingresso o il soggiorno irregolari non ledono alcun bene meritevole di tutela penale, né sono di per sé sintomatici di pericolosità sociale, come ricordato dalla sentenza n. 78/07 della Corte costituzionale in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini — e di criminalizzare invece lo *status* dello straniero privo di permesso di soggiorno o di altro analogo titolo, colpendo pertanto la sua condizione personale e sociale, comune a tutti i migranti economici, che lasciano il proprio stato di appartenenza per reali necessità di sopravvivenza.

3) Il reato in oggetto appare infine in contrasto con l'art. 2 Cost. — che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale — poiché, con la previsione indiscriminata dell'illecità penale dell'immigrazione clandestina, si provocherebbe il mutamento dell'atteggiamento dei cittadini in senso contrario alla società aperta e solidale, costruita sulla promozione di coloro che versano in condizioni svantaggiate. In questo senso si è peraltro già espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 519/1995, con cui è stata dichiarata l'incostituzionalità del reato di mendicizia, sottolineando che la mera mendicizia non invasiva, paragonabile ad una richiesta d'aiuto, non poneva in pericolo i beni giuridici della tranquillità e dell'ordine pubblico.

4) La normativa in oggetto non appare invece in contrasto con l'art. 24 Cost. sotto il profilo dedotto dalla difesa dell'imputato, in quanto l'art. 17 del T.U. cit. prevede per lo straniero espulso ancora imputato in un procedimento penale l'autorizzazione a rientrare nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al fine di partecipare al giudizio o comunque compiere gli atti per i quali è necessaria la sua presenza.

P.Q.M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione proposta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 286/98 per contrasto con gli artt. 2, 3 primo comma e 25 secondo comma Cost.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Con comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle Camere.

Pistoia, addì 25 febbraio 2010

Il Giudice di pace: GUAZZELLI

10C0702

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUR-040) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





€ 3,00

